



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MILANO

Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione  
della Facoltà di Medicina e Chirurgia  
LORO SEDI

us:rt pro-t. B"V2473i 29/Bfi/2Vf:176 p.c. Ch.mo Prof. V.F. Ferrario

Preside della Facoltà di  
Medicina e Chirurgia  
SEDE

Div. ALR -2B conferenza 18.4.07

DIV. **III**- c.a. Gent.ma Sig.ra M. Beretta  
Via Mercalli, 21 - MILANO

OGGETTO: Conferenza Permanente per i Rapporti tra  
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome  
di Trento e di Bolzano del 18.04.2007.

Si ricorda che dal corrente a.a. 2006/2007 è entrata in vigore la normativa disciplinata dal decreto legislativo 368/99, - *attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di riconoscimento dei loro diplomi*, la quale prevede che la formazione dei medici specialisti si attui nell'ambito della rete formativa, come deliberata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e, ove occorra, approvata dai competenti Organi Accademici.

L'art. 40, comma 6, del citato decreto prevede, inoltre, che nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattica scientifica integrata tra università italiane e straniere, la formazione specialistica dei medici possa essere svolta anche in strutture sanitarie estere. La norma, però, non indica alcun limite temporale per il periodo di soggiorno all'estero, diversamente da quanto disciplinato nel Decreto Lgs. 257/91.

In relazione a tale problematica è intervenuta la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, che, nella seduta del 18/04/2007, ha sancito l'accordo in base al quale è stato stabilito che l'attività di formazione specialistica all'estero, per i medici, non possa avere una durata superiore a diciotto mesi.

Per completezza di esposizione, si fa presente che nella stessa seduta la Conferenza ha affrontato altre importanti tematiche in tema di formazione dei medici specialisti.

In estrema sintesi, è stato stabilito che lo Stato, in sede di riparto dei contratti di formazione alle scuole di specializzazione, debba tenere conto del numero dei contratti assegnati nell'anno precedente; inoltre, è tenuto a garantire almeno un contratto per le



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

scuole di specializzazione già attivate e ad assicurare comunque, un congruo numero di contratti per le tipologie di scuole ove il fabbisogno regionale risulti sensibilmente incrementato.

Infine è stato stabilito che non essendo possibile con le risorse statali soddisfare il fabbisogno nazionale/sia consentito agli Atenei di attivare contratti finanziati con risorse regionali o offerte da altri soggetti.

È gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO VICARIO**  
(D.ss. Alessandra MORENO)